

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 20

Roma, 18 aprile 2018

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2018.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 32, 41, 42, 68, 116 (comma 3), 118.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602:** "Riassetto previdenziale e assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e enti medesimi". Artt. 1, 5 e 7.
- /// **Legge 3 giugno 1975, n. 160:** "Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale". Art. 22, comma 1.
- /// **Decreto legge 29 luglio 1981, n. 402** convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: adeguamento delle contribuzioni. Art. 1 e allegate Tabelle A e B.
- /// **Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463** convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638: "Misure urgenti in materia previdenziale". Art. 7, comma 1, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
- /// **Legge 26 luglio 1984, n. 413:** "Previdenza marinara". Art. 13.

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:** "Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)" e successive modificazioni, art. 51.
- Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338** convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389: "Disposizioni urgenti in materia contributiva". Art. 1, comma 1.
- Legge 28 dicembre 1995, n.549:** "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Art. 2, comma 25.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 144/1999". Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.
- Decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 22 settembre 2000:** "Determinazione dell'imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi".
- Decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1 febbraio 2001:** "Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti e associati in partecipazione".
- Legge 3 aprile 2001, n. 142** come modificata dall'art. 9 della legge 30 del 14 febbraio 2003: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore". Artt. 1, 4 e 6.
- Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423:** "Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale per i soci di cooperative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142".
- Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 marzo 2002:** "Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti". Art. 2.
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)". Artt. 2, comma 5, e 3, comma 137.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria 2007), comma 787.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247:** "Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".
- Legge 10 dicembre 2014 n. 183:** "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,

nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.

- /// **Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:** “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”
- /// **Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2017** concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2017, per il settore industria compreso il settore marittimo. Art. 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2017.
- /// **Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017:** “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all'estero”.
- /// **Legge 27 dicembre 2017, n. 205:** “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (Legge di bilancio 2018).
- /// **Circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17:** “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2017”.
- /// **Circolare Inail 13 ottobre 2017, n. 44:** “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2017 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.
- /// **Circolare Inail 6 marzo 2018, n. 15:** “Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2018”.

INDICE

	Pag.
1.PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.	6
Premessa	
1.1 Retribuzione effettiva - minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti	6
1.1.1 Minimale contrattuale	
1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera	
1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive	7
1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita	
1.3 Retribuzioni effettive escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero	8
1.3.1 Operai agricoli	
1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali	
1.3.3 Assegno o indennità di disponibilità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana	
1.3.4 Indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente	
1.4 Retribuzioni convenzionali	10
1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere	
1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera	
1.4.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge 26 luglio 1984, n. 413)	
1.4.4 Lavoratori a domicilio	
1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale	13
1.5.1 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale da variare a norma dell'art. 116 T.u. n. 1124/1965	
1.5.2 Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale	
1.5.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale	
1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge	18
1.6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari	

1.6.2 Lavoratori con contratto part-time	
1.6.3 Lavoro ripartito	
1.6.4 Lavoratori dell'area dirigenziale	
1.7 Retribuzione di ragguglio	21
1.8 Lavoratori parasubordinati	21
1.9 Sportivi professionisti dipendenti	22

2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.

Premessa

2.1 Premi speciali unitari	23
2.1.1 Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano	
2.1.2 Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto	
2.1.3 Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo	
2.1.4 Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958, n. 250)	
2.1.5 Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5)	
2.1.6 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)	
2.1.7 Candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)	
2.1.8 Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi	
2.1.9 Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale	
2.1.10 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)	

1. PRIMA SEZIONE: Premi ordinari

Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le necessarie istruzioni.

Premessa

I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata¹;
- l'ammontare delle retribuzioni.

La **retribuzione imponibile** su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva²;
- retribuzione convenzionale³;
- retribuzione di ragguglio⁴.

1.1 RETRIBUZIONE EFFETTIVA - MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall'ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 T.u.i.r.⁵ e art. 29 T.u. 1124/1965, deve essere uguagliata agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti a essi inferiore.

In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:

- a. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale⁶;
- b. dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita – minimale di retribuzione giornaliera⁷.

Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.

Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l'importo più elevato tra quello contrattuale (vedi successivo

¹ Decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

² Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 29. (v. paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3)

³ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 30 e art.118. (v. paragrafi 1.4, 1.5 e 1.6)

⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 30, comma 4, come innovato dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 8. (v. paragrafo 1.7).

⁵ Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. V. circolare Inail 15 ottobre 2010, n. 39: "Base imponibile contributiva. Aggiornamento circolare Inail n. 17 del 20 marzo 1998".

⁶ Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

⁷ Decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 6 settembre 1981, n. 537.

paragrafo 1.1.1) e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera (vedi successivo paragrafo 1.1.2).

1.1.1 Minimale contrattuale

La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo⁸.

La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera di seguito riportato.

1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera⁹

I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat.

Atteso che nell'anno 2017 la variazione percentuale calcolata dall'Istat è stata pari allo 1,1%, si riportano nell'allegato 1 – tabelle A, B e C – i limiti minimi di retribuzione giornaliera a valere per l'anno 2018.

Tali limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a euro 48,20 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2018, pari a euro 507,42 mensili)¹⁰.

1.2 LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l'anno 2018:

⁸ In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, c. 25).

In merito all'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, v. nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 29 luglio 2016, prot. 10907 "Applicazione CCNL nell'ambito degli appalti pubblici".

⁹ Decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1.

¹⁰ Il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale di cui al decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, deve essere adeguato se inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che non può essere inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (art. 7, comma 1 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 3).

Anno 2018			Euro
Limite minimo	giornaliero	per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti ¹¹	48,20
	mensile (x 26)		1.253,20

1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita

Il minimale di euro 48,20 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita¹² (uguale a euro 53,98: v. paragrafo 1.5.1), poiché l'uno prescinde dall'altro¹³.

1.3 RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL'ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO

Sono esclusi dall'adeguamento al minimale giornaliero:

- 1.3.1** Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per gli **operai agricoli**¹⁴ è aggiornato solo in base all'indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale¹⁵.
Per l'anno **2018**, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:

¹¹ La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:

- dall'1 gennaio 2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (decreto legislativo 6 novembre 2001, n.423) – v. circolare Inail 25 giugno 2007, n. 24, paragrafo 4;
- dall'1 gennaio 2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797 (Testo unico degli assegni familiari) – v. circolare Inail 12 aprile 2010, n. 11, paragrafo 2.2.
- per gli addetti al c.d. lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. V. circolare Inail 2 novembre 2017, n. 48.

Per i rapporti di lavoro nel settore edile, ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione non sia dovuta a eventi espressamente indicati dalla legge o da decreti ministeriali, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione cosiddetta virtuale (v. circolare Inail 15 dicembre 2010, n. 51).

¹² T.u. 1124/1965, art. 116, comma 3.

¹³ Nell'ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest'ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo.

¹⁴ Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito dalla legge 12 settembre 1983, n. 638, art. 7, comma 5.

¹⁵ La retribuzione giornaliera degli operai agricoli non è soggetta all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, della legge 12 settembre 1983, n. 638, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

Anno 2018	Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli	42,88

1.3.2 I trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro.

La base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.

1.3.3 L'assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana¹⁶.

La base imponibile è costituita dall'importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale.

Il valore dell'assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro¹⁷.

Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici e i periodi di riferimento.

1.3.4 Le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente¹⁸, sulle quali i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo¹⁹.

La misura dell'indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

¹⁶ Legge 6 agosto 1975, n. 418.

Le istruzioni sono nelle circolari Inail 28 dicembre 1976, n. 88, 14 maggio 1983, n. 27 e 10 ottobre 1989, n. 57.

¹⁷ Il tasso da applicare sull'importo dell'assegno o indennità corrisposta è pari al 50% (art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418). Alle eventuali integrazioni a detto assegno o indennità va applicato il tasso effettivo dell'attività svolta.

¹⁸ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 art. 16. In tema di lavoro intermittente v. note della Direzione centrale rischi del 4 aprile 2008: "legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"; del 5 settembre 2008: "decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente. Prime indicazioni" e del 12 dicembre 2014: "Art. 9 del d.lgs. n. 124/2004 - lavoro intermittente - R.D. n. 2657/1923 - Interpelli 7/2014 - 9/2014 - 10/2014 - 17/2014 - 26/2014", Circolari Inail 12 aprile 2006, n. 22 e 27 novembre 2011, n. 64.

¹⁹ In caso di calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell'erogazione dell'indennità di inabilità temporanea assoluta, v. nota Direzione centrale prestazioni del 17 febbraio 2012, prot. n. 1839.

L'indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro in attesa della chiamata, è pari al 20% della retribuzione prevista dal C.c.n.l. applicato²⁰.

1.4 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

L'imponibile convenzionale²¹ è, per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo e è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all'indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore²².

L'importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest'ultimo se risulta essere inferiore.

Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite²³.

1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l'anno **2018**, a euro **26,78**²⁴.

Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera²⁵.

Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera²⁶ si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

²⁰ Decreto ministeriale del 10 marzo 2004. Per la determinazione in quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del C.c.n.l. applicato. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell'indennità di disponibilità è costituita da:

- minimo tabellare
- indennità di contingenza
- e.t.r.
- ratei di mensilità aggiuntivi.

²¹ T.u. 1124/1965, artt. 30 e 118.

²² Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 22, comma 1.

²³ T.u. 1124/1965, art. 116 e decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000, n. 38, art. 11

²⁴ Il decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, comma 3, fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di euro 5,16 (in origine lire 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).

²⁵ Decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1.

²⁶ Si tratta delle categorie di lavoratori per i quali il decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1 e tabelle A e B allegate al decreto non ha previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2018

I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono riportati nella seguente tabella:

Anno 2018		Euro
Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori , le retribuzioni convenzionali	retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera	48,20
	retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera	26,78

Il riepilogo per l'anno 2018 e il riepilogo per gli anni 2009 – 2018 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell'allegato n. 2 e nella tabella dell'allegato n. 3.

1.4.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge 413/1984)

Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, l'imponibile è stabilito sulla base dei salari minimi garantiti ed è determinato dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative²⁷.

Dette tabelle riportano gli importi delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo del premio assicurativo dovuto per gli equipaggi delle navi da pesca che esercitano, rispettivamente, la pesca costiera locale, la pesca costiera ravvicinata, la pesca mediterranea o di altura e la pesca oltre gli stretti o oceanica²⁸.

Attualmente, le tabelle delle retribuzioni convenzionali allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che costituiscono base di calcolo sia per premi che per le prestazioni economiche dell'Istituto, sono quelle allegate all'ipotesi di accordo di Contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 16 dicembre 2014²⁹.

²⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 32. Legge 26 luglio 1984, n. 413, articolo 13, comma 2.

Circolare Inps/Inail 23 dicembre 2013, n. 65 (Inail) n. 179 (Inps). Nota della Direzione centrale rischi del 22 gennaio 2015, prot. 400: "Retribuzioni convenzionali pesca marittima anni 2015 e 2016 per il calcolo dei premi".

²⁸ Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai quali vanno applicati i premi speciali unitari (v. paragrafo 2.1.4).

²⁹ L'art. 4, c. 5-bis, della legge 23 novembre 2000, n. 343 ha esteso alla pesca costiera i benefici (sgravi contributivi) previsti dall'art. 6, c. 1, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Successivamente l'art. 11, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso detti benefici anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Si riporta, di seguito, la Tabella delle retribuzioni convenzionali mensili imponibili per l'anno 2018:

Anno 2018	Euro
PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA	
Comandante/Motorista/Capopesca	1.426,67
Marinaio	1.265,55
Giovanotto/Mozzo	1.104,78
PESCA OLTRE GLI STRETTI	
Comandante	3.233,13
Direttore macchina	2.491,10
Primo ufficiale	2.076,58
Secondo ufficiale	1.845,57
Nostromo	1.655,01
Marinaio	1.499,65
Giovanotto	1.230,98
Mozzo	1.198,93

Per i lavoratori in argomento, la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 30 la retribuzione mensile sopra riportata³⁰.

Alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori per i quali sono fissate retribuzioni convenzionali, ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera degli equipaggi delle navi da pesca, trova applicazione quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537³¹.

Per la categoria in argomento i limiti minimi di retribuzione giornaliera sono riportati nella tabella B dell'allegato n. 1.

1.4.4 Lavoratori a domicilio³²

Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, pari, quindi, per l'anno **2018** a euro 26,78³³.

La misura della riduzione contributiva per il settore della pesca, stabilita per l'anno 2017 dall'art. 1, c. 431, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e per l'anno 2018 dall'art. 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è fissata nella misura del 48,70% per la regolazione 2017 e del 45,07% per la rata 2018 (v. circolare Inail 15 febbraio 2018, n.11).

³⁰ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 68.

V. circolare ex Ipsema 20 luglio 2007, n. 13.

³¹ Circolare Inps/Inail 23 dicembre 2013, n. 65 (Inail) n. 179 (Inps), paragrafo 5.

³² In merito alle istruzioni diramate per questi lavoratori, v. circolari Inail 20 luglio 1974, n. 37 e 28 ottobre 1977, n. 83.

³³ Decreto legge 402 del 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, commi 3 e 4.

In deroga a quanto sopra, considerato che detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, lo stesso risulta essere pari a euro **48,20**³⁴.

1.5 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE³⁵

Le retribuzioni in argomento si distinguono come segue:

A. **generalità delle retribuzioni convenzionali**, a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafo 1.4.2).

Per determinare la base convenzionale di calcolo del premio da utilizzare si deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza³⁶ e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili e annuali, rispettivamente pari a 25 e 300³⁷.

Criteri di calcolo da applicare:

- retribuzione convenzionale annuale³⁸. L'importo annuale deve considerarsi divisibile in 300 giorni lavorativi e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino a un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali;
- retribuzione convenzionale giornaliera³⁹. L'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino a un massimo di 25 giorni per ciascun mese e 300 giorni annuali;
- retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile⁴⁰. L'importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.

³⁴ Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, comma 1, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

³⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797, art. 35, comma 1. T.u. 1124/1965, artt. 30 e 118.

³⁶ Per giorni di effettiva presenza devono intendersi le giornate nelle quali il lavoratore presta effettivamente la sua opera, oppure viene retribuito in forza di legge o di contratto, pur non essendo fisicamente presente al lavoro. Ne consegue che la retribuzione imponibile che deve essere assunta a base per il versamento dei premi comprende anche le giornate in cui il lavoratore è assente per ferie, permessi retribuiti ecc., cioè, per tanti giorni quanti sono previsti come lavorativi dal contratto di lavoro, con un massimo di 25.

³⁷ T.u. 1124/1965, art. 116, commi 2 e 3; lettera-circolare Inail 45/1976.

³⁸ Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita di cui all'art. 116, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (vedi paragrafo 1.5.1, lettera A).

³⁹ Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 1.5.1 (lettera B., primo punto elenco), 1.5.2 (lettera A. e B.), 1.5.3.

⁴⁰ Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 1.5.1 (lettera B., secondo punto elenco).

B. Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale⁴¹.

Dette retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2018, con decreto interministeriale 20 dicembre 2017⁴².

Le retribuzioni in argomento sono riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata⁴³. Le stesse si applicano anche alle qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

1.5.1 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale, da variare a norma dell'art. 116 del T.u. 1124/1965⁴⁴

A. Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

Dal **1° luglio 2017**, l'imponibile giornaliero (euro 16.195,20 : 300) e mensile (x 25 ovvero euro 16.195,20 : 12) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2017		Euro
Retribuzione convenzionale	Giornaliera	53,98*
	Mensile	1.349,60

*per arrotondamento del valore di euro 53,984

Le categorie in argomento sono:

- detenuti e internati⁴⁵;
- allievi dei corsi di istruzione professionale⁴⁶;

⁴¹ La particolare normativa da cui scaturiscono – decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, artt. 1 e 4 – le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali. V. circolari Inail 2 novembre 1988, n. 54 e 14 dicembre 1989, n. 68; lettera Direzione centrale rischi 15 dicembre 2000; lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni, Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012; lettera Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18; circolare Inail 9 marzo 2017, n. 12.

⁴² Le retribuzioni convenzionali per l'anno 2018 sono riportate nella circolare Inail 6 marzo 2018, n. 15.

⁴³ Sono escluse da tale ambito tipologie di rapporto di lavoro non subordinato quali, a esempio, le collaborazioni coordinate e continuative la cui base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita (v. paragrafo 1.8). V. lettera Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18: "Collaborazioni coordinate e continuative rese all'estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail".

⁴⁴ Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2017 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Inail nel settore industriale a decorrere dall'1 luglio 2017. V. circolare Inail 13 ottobre 2017, n. 44.

⁴⁵ Per l'"attività occupazionale" di cui al T.u. 1124/1965, art. 4, n. 9 e al decreto ministeriale 30 giugno 1969. V. circolari Inail 11 dicembre 1969, n. 120, 28 febbraio 1980, n. 10 e 17 luglio 2001, n. 53. Nota Direzione centrale rischi del 22 marzo 2004: "Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti a attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi".

- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità⁴⁷;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento⁴⁸;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale⁴⁹;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari⁵⁰.

B. Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell'art. 116 del T.u. 1124/1965

- *Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis codice civile*⁵¹

⁴⁶ Per l'attività di cui al T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5 e al decreto ministeriale 26 ottobre 1970. V. circolare Inail 24 dicembre 1970, n. 125 e notiziario 21/1977. Sono da ricondurre agli allievi dei corsi di istruzione professionale i medici specializzandi con contratto di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (v. lettera Direzione centrale rischi del 26 luglio 2007, prot. n. 6087), nonché i medici impegnati nei corsi di formazione specifica in medicina generale (v. lettera Direzione centrale rischi del 18 novembre 2013, prot. n. 7072). Il premio ordinario su base convenzionale non vale per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP), accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – per i quali è previsto un premio speciale unitario (v. paragrafo 2.1.10) di cui alle circolari Inail 23 febbraio 2016, n. 4 e 12 febbraio 2018, n. 9.

⁴⁷ Decreto ministeriale 18 maggio 1988, legge 19 luglio 1993, n. 236, legge 19 luglio 1994, n. 451 e legge 28 novembre 1996, n. 608 e decreti legislativi 7 agosto 1997, n. 280, 1 dicembre 1997, n. 468 e 28 febbraio 2000, n. 81. Nota Servizio normativo gestioni assicurative 8 agosto 1985. Nota Direzione centrale rischi 22 marzo 2004: "Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti a attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi".

⁴⁸ Legge 19 luglio 1993, n. 236 e legge 24 giugno 1997, n. 196, decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156. Lettere Direzione centrale rischi del 19 giugno 1998, 22 giugno 1999, 23 settembre 2001, prot. n. 6295 e 13 maggio 2014 prot. n. 3337; lettera Direzione centrale rischi-Direzione centrale prestazioni 31 luglio 2002; circolare Inail 4 marzo 2014, n. 16.

⁴⁹ Decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 49281, art. 4, c. 4 (v. circolare Inail 30 aprile 2010, n. 18 e lettere Direzione centrale rischi 18 febbraio 2010, prot. n. 1597 e 2 luglio 2010, prot. n. 5153). L'utilizzo di lavoratori percettori di sostegno del reddito nei progetti di formazione in azienda previsto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stato prorogato per l'anno 2011 dall'art. 1, comma 33, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e per l'anno 2012 dall'art. 33, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

⁵⁰ Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 25, comma 5. Circolare 8 novembre 2017, n. 50.

⁵¹ Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (si distinguono dai familiari previsti all'art. 4, punto 6, del T.u. 1124/1965 in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell'impresa familiare). In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari Inail 1 dicembre 1988, n. 67, 30 giugno 1989, n. 42, 27 aprile 1990, n. 24, 23 dicembre 1991, n. 62 e 13 ottobre 2017, n. 44. Nota Direzione centrale rischi del 14 gennaio 2013: "Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani".

Dal **1° luglio 2017**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi⁵²:

dal 1° luglio 2017		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	54,21*
	mensile	1.355,32

*per arrotondamento del valore di euro 54,2128

- *Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge 84/1994*⁵³

Per questi soggetti⁵⁴ è stabilita⁵⁵ una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all'anno.

Dal **1° luglio 2017**, l'imponibile mensile (euro 100,63 x 12) corrisponde al seguente importo⁵⁶:

dal 1° luglio 2017	Euro
Retribuzione convenzionale mensile (retr. conv. giornaliera x 12 giorni mensili)	1.207,56 (100,63 x 12)

1.5.2 Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale

A. Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi⁵⁷

La retribuzione convenzionale giornaliera dovuta per i lavoratori in argomento va distinta secondo quanto segue:

- lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto
Per l'anno **2018**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

⁵² Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all'impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al decreto interministeriale 1 febbraio 2001 (v. paragrafo 2.1.1).

⁵³ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 11 aprile 1996, n. 27 e 23 ottobre 1996, n. 70 (all. 3), aggiornate con lettera Servizio normativo gestioni assicurative 12 dicembre 1996, e alla circolare Inail 13 ottobre 2017, n. 44.

⁵⁴ Lavoratori che esercitano l'attività di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali).

⁵⁵ Decreto ministeriale 12 gennaio 1996.

⁵⁶ Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, ai quali vanno applicati i premi speciali (v. paragrafo 2.1.2).

⁵⁷ In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari Inail 27 aprile 1976, n. 32, 6 luglio 1979, n. 31, 5 novembre 1980, n. 47 e 13 ottobre 2017, n. 44; al notiziario 43/1989; alle lettere Direzione centrale rischi 23 marzo 2001 e 21 ottobre 2013, prot. n. 6443.

Anno 2018		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	48,20
	mensile	1.205,00

- *lavoratori soci di cooperative anche di fatto*
Per l'anno **2018**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2018		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	26,78
	mensile	670,00

Il premio ordinario su base convenzionale dovuto per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi⁵⁸ vale anche per le categorie di cui all'articolo 4, nn. 3, 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, compresi i titolari e i soci artigiani, familiari del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano⁵⁹.

B. Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2⁶⁰

Per l'anno 2018, l'imponibile giornaliero⁶¹ corrisponde al seguente importo:

Anno 2018	Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera	48,20

⁵⁸ Decreto ministeriale 31 marzo 1980.

⁵⁹ Decreto ministeriale 31 marzo 1980, art. 2, comma 2. Detto premio ordinario su base convenzionale non è applicato:

- all'impresa artigiana che oltre alle attività meccanico agricole svolge anche altre attività di tipo industriale (es.: il movimento a terra), alla quale è applicato il premio speciale unitario annuale (v. paragrafo 2.1.1), evitando quindi una duplicazione degli adempimenti (v. nota della Direzione centrale rischi del 21 ottobre 2013, prot. n. 6443: "Impresa artigiana che svolge promiscuamente lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi e altre lavorazioni. Disciplina contributiva"),
- alle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, alle quali vanno applicati i premi speciali, dovuti per frantoio (v. paragrafo 2.1.3).

⁶⁰ I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare Inail 15 dicembre 1993, n. 55.

⁶¹ Decreto ministeriale 11 giugno 1992.

1.5.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale

Nell'ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi Inail⁶².

Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all'indice Istat dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.

Qualora l'importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a quest'ultimo.

La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale o un premio speciale.

Le categorie in argomento sono i familiari, i soci e gli associati di cui al T.u. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7, per i quali, in assenza di specifico decreto a carattere provinciale che stabilisca la retribuzione convenzionale, si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e, in mancanza di quest'ultima, in via residuale, la retribuzione di ragguaglio di cui al successivo paragrafo 1.7⁶³.

È cura delle Direzioni regionali dell'Istituto predisporre annualmente l'elenco aggiornato delle retribuzioni convenzionali stabilite a livello provinciale per il territorio di propria competenza.

1.6. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE

Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate da specifiche leggi.

1.6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari⁶⁴

Per l'anno **2018**, le nuove fasce di retribuzione, su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici e da versare all'Inps⁶⁵, sono riportate nella tabella allegato n. 4.

⁶² T.u. 1124/1965, art. 118, comma 1; Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, art. 35, comma 1.

⁶³ T.u. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7. Nota Direzione centrale rischi del 14 gennaio 2013: "Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani".

⁶⁴ Decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 243/1993, art. 1, comma 1. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 12 ottobre 1972, n. 54 e 13 settembre 1973, n. 83, ai notiziari 12/1974 e 18/1976, alla circolare Inail 12 dicembre 1979, n. 61.

⁶⁵ V. circolare Inps 29 gennaio 2018, n. 15.

1.6.2 Lavoratori con contratto part-time⁶⁶

La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo⁶⁷.

La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:

- si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);
- l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2018 risulta determinata come segue:

Anno 2018	Orario normale	Euro
Retribuzione oraria minimale	40 ore settimanali	$48,20 \times 6 : 40 = 7,23$

La retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, a esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.

Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale

⁶⁶ In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori impiegati con contratto di lavoro part time, si rinvia alla circolare Inail 24 agosto 2004, n. 57 come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (v. nota della Direzione centrale rischi del 4 aprile 2008: "Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale").

Circa il profilo risarcitorio, si rinvia alle istruzioni del Servizio normativo gestioni assicurative 21 luglio 1995 (circolare Inail 10 marzo 1999, n. 21, all. 2), della Direzione centrale prestazioni 26 giugno 2001, 8 maggio 2003 e 7 marzo 2013, prot. n. 2319.

⁶⁷ Art. 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tale disposizione ripropone integralmente la previgente disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 9, commi 1 e 3 abrogata dall'art. 55 del medesimo decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61. Rimane quindi confermata ai fini Inail la disciplina imponibile – fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria – già prevista dal decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter (come integrato dal decreto legge 14 giugno 1995, n. 232 più volte reiterato fino al decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608).

va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili:

- le ore di effettiva presenza;
- le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto, (a esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.).

Il sopraindicato criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai lavoratori dell'area dirigenziale, per i quali vale un diverso criterio orario (v. paragrafo 1.6.4 - Lavoratori dell'area dirigenziale).

1.6.3 Lavoro ripartito⁶⁸

Detta tipologia contrattuale era prevista dagli artt. 41-45 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che sono stati abrogati dall'art. 55 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015.

Restano comunque validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i quali, ai fini del calcolo del premio, si tiene conto della retribuzione convenzionale oraria⁶⁹ dei due lavoratori coobbligati, moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro⁷⁰.

1.6.4 Lavoratori dell'area dirigenziale⁷¹

La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita⁷².

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Dal 1° luglio 2017, l'imponibile orario (euro 100,26 : 8), giornaliero euro 30.076,80 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

⁶⁸ In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della Direzione centrale rischi 10 giugno 2005 "Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 e successive modificazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi".

⁶⁹ Nell'ambito del contratto di lavoro ripartito, ai fini del calcolo del premio, i due lavoratori coobbligati sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale.

⁷⁰ Nota della Direzione centrale rischi 10 giugno 2005 "Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 e successive modificazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi".

⁷¹ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione centrale rischi del 13 marzo e 5 aprile 2000, alla circolare Inail 13 ottobre 2017, n. 44.

⁷² Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 1.

dal 1° luglio 2017		Euro
Retribuzione convenzionale	oraria	12,53*
	giornaliera	100,26**
	mensile	2.506,40

* per arrotondamento del valore di euro 12,5325 (euro 100,26 : 8)

** per arrotondamento del valore di euro 100,256

1.7 RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

La retribuzione di ragguglio è pari al minimale di rendita.

Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva⁷³.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 1.5).

Dal **1° luglio 2017**, l'imponibile giornaliero (euro 16.195,20 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2017		Euro
Retribuzione di ragguglio	giornaliera	53,98*
	mensile	1.349,60

*per arrotondamento del valore di euro 53,984

1.8. LAVORATORI PARASUBORDINATI⁷⁴

L'area dei lavoratori parasubordinati da assicurare è individuata mediante richiamo alla normativa fiscale che definisce i redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i "Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"⁷⁵.

Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail⁷⁶.

⁷³ Ad esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, ai soci e agli associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali), alle attività svolte dagli utenti disabili di Centri diurni (v. nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 6 giugno 2017, prot. 10494).

⁷⁴ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 11 aprile 2000, n. 32, 18 marzo 2004, n. 22, 19 febbraio 2013, n. 13, 13 ottobre 2017, n. 44 e alle lettere Direzione centrale rischi 26 gennaio 2001, 4 luglio 2001 e 11 gennaio 2002 e Direzione centrale prestazioni 8 maggio 2003.

⁷⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.), articolo 50, comma 1, lettera c-bis.

⁷⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, cui rinvia il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5, comma 4.

Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale e il massimale annuale di rendita devono essere divisi in mesi, al fine di confrontare il minimale e il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Dal **1° luglio 2017**, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (euro 16.195,20 : 12; euro 30.076,80 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2017	Euro
Minimo e massimo mensile	1.349,60 - 2.506,40

1.9 SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI⁷⁷

La base imponibile degli sportivi professionisti⁷⁸ è costituita dalla retribuzione effettiva⁷⁹, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale e il massimale di rendita⁸⁰.

Dal 1° luglio 2017, i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2017	Euro
Minimo e massimo annuale	16.195,20 - 30.076,80

⁷⁷ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 3 luglio 2002, n. 48 e 13 ottobre 2017, n. 44.

⁷⁸ Decreto interministeriale 28 marzo 2002, art. 2, emanato in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 6.

⁷⁹ T.u. 1124/1965, art. 29, così come sostituito dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, art. 6.

⁸⁰ T.u. 1124/1965, art. 116, comma 3.

2 SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari

Premessa

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l'accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, sono previsti premi speciali unitari⁸¹ in sostituzione del tasso di premio da applicare all'importo delle retribuzioni erogate.

Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.

2.1 PREMI SPECIALI UNITARI

I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera.

Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I T.u. n. 1124/1965) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all'anno 2018.

2.1.1 Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano⁸²

Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Tariffa artigiani autonomi 2000⁸³.

Solo in caso di inizio o di cessazione dell'attività nel corso dell'anno solare, i premi annuali vanno ridotti di tanti dodicesimi del loro ammontare per ogni mese o frazione di mese⁸⁴.

Nella tabella seguente sono riportati gli importi della retribuzione minima, giornaliera e annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l'anno 2018:

⁸¹ T.u. 1124/1965, artt. 42 e 39.

⁸² In merito alle istruzioni diramate sul premio speciale in argomento, si rinvia alle circolari Inail 19 novembre 1981, n. 51, 15 dicembre 1981, n. 58 (par. 3), 27 maggio 1982, n. 30, 23 ottobre 1986, n. 61 e 24 giugno 1987, n. 43, alle lettere-circolari Inail 33/1987 e 24/1988, alla circolare Inail 2 novembre 1988, n. 56, al notiziario 55/1994, alle circolari Inail 22 luglio 1997, n. 70 e 22 dicembre 1997, n. 97, 7 maggio 1998, n. 30 e 11 giugno 1998, n. 40, 8 gennaio 1999, n. 1 (2° parte, par. 8), alle lettere Direzione centrale rischi 20 novembre 2000, 20 febbraio e 23 marzo 2001, 21 ottobre 2013, prot. n. 0006443, alle circolari Inail 28 marzo 2002, n. 21, 23 novembre 2004, n. 80 e 2 agosto 2012, n. 38.

⁸³ Decreto ministeriale 1 febbraio 2001 (allegato n. 5).

⁸⁴ Decreto ministeriale 4 dicembre 1981, a cui rinvia il Decreto ministeriale 1 febbraio 2001.

Anno 2018		Euro
Retribuzione minima	giornaliera	48,20
	annuale	48,20 x 300 = 14.460,00

Classi di rischio	Premi minimi annuali a persona
	Euro
1	81,90
2	170,90
3	335,90
4	525,30
5	736,70
6	946,30
7	1.162,70
8	1.278,30
9	1.756,10

Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell'allegato n. 6, con arrotondamento al primo decimale di euro superiore.

Nella tabella dell'allegato n. 7 sono indicati i premi minimi in vigore per gli anni **2013–2018**.

I nuovi valori hanno un'applicazione immediata per le nuove posizioni assicurative, emesse dopo l'aggiornamento delle specifiche tabelle previste nella procedura GRAWEB.

Per quanto riguarda, invece, le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l'aggiornamento delle retribuzioni sarà effettuato in occasione dell'autoliquidazione per l'anno 2018/2019.

2.1.2 Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto⁸⁵

Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva⁸⁶ - non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa⁸⁷ - e, per i facchini, al settore di lavorazione⁸⁸.

⁸⁵ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci, si rinvia alla circolare Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (all. 1 e 2: "modalità di applicazione dei premi"), al notiziario 12/1974, alla circolare Inail 23 settembre 1987, n. 60, e alla nota della Direzione centrale rischi 29 gennaio 2002.

⁸⁶ A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile per i soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto è la retribuzione effettiva (decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, art. 3, comma 4): v. circolare Inail 5 giugno, 2007, n. 24, paragrafo 4.

⁸⁷ Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1, comma 1.

⁸⁸ Decreto ministeriale del 15 luglio 1987 (allegato A, lettera B; allegato B, lettera B), come innovato per la retribuzione minima dal decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, art. 3, comma 4.

Per facchini devono intendersi coloro che svolgono le attività indicate nella tabella dell'allegato n. 8 (comprese le attività di "insacco, pesatura, legatura, ...").

I premi speciali in argomento riguardano anche tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a bordo navi, cioè nelle aree portuali⁸⁹.

Detto premio speciale è dovuto a persona per trimestre, indipendentemente dalle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio lavoratore.

Il premio è divisibile in 3 mesi nel caso di recesso o ingresso del socio dall'organismo associativo e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività⁹⁰.

Nella tabella sottostante si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l'anno **2018**:

Anno 2018	Euro
Retribuzione minima giornaliera	48,20

Categorie di soci		Premi minimi trimestrali a persona
		Euro
a) Facchini (*)	I settore	104,40
	II settore	208,70
	III settore	(**)
b) Barrocciai, vetturini e ippotrasportatori		188,10

- (*) I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli.
 II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale.
 III settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I e del II settore).
 (**) Il premio minimo del III settore è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I e del II settore.

Se la retribuzione giornaliera effettiva è superiore alla retribuzione minima giornaliera, il premio trimestrale va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino. In particolare, il premio minimo trimestrale va diviso per la retribuzione minima giornaliera e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera effettiva superiore.

In caso di rapporto di lavoro part-time, ai fini di una equiparazione della categoria dei lavoratori in argomento con la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile, utile per il calcolo del premio

⁸⁹ V. circolare Inail 18 luglio 2008, n. 46.

⁹⁰ Decreto ministeriale 15 luglio 1987, art. 2.

speciale unitario su base trimestrale, è la retribuzione convenzionale oraria prevista per i lavoratori dipendenti con contratto part-time⁹¹.

In caso di rapporto di lavoro parasubordinato, la base imponibile, ai fini del calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è quella prevista per i lavoratori parasubordinati, cioè i compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita⁹².

Nell'allegato n. 9 sono riportati esempi di calcolo del premio speciale in argomento.

2.1.3 Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo⁹³

Sono stabiliti⁹⁴, a decorrere dalla campagna olearia 1987/1988, i premi dovuti per frantoio (considerato come unità tecnico-operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione⁹⁵:

- alla retribuzione giornaliera effettiva⁹⁶ o prescelta⁹⁷
- al tipo di frantoio⁹⁸
- alla durata dei lavori⁹⁹.

Di seguito si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi da valere per la campagna olearia 2017/2018:

⁹¹ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 11, commi 1 e 3. V. paragrafo 6.2 – Lavoratori con contratto part-time.

⁹² Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5, c. 4. V. paragrafo 1.8 – Lavoratori parasubordinati della presente circolare.

⁹³ In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario 12/1974 e alle circolari Inail 29 novembre 1982, n. 79 e 17 settembre 1987, n. 58.

⁹⁴ Decreto ministeriale del 15 luglio 1987.

⁹⁵ Decreto ministeriale del 18 novembre 1982.

⁹⁶ Retribuzione giornaliera effettiva: nei frantoi dove, oltre al titolare e ai suoi familiari coadiuvanti, operano lavoratori dipendenti effettivamente retribuiti, il premio va commisurato alla retribuzione effettiva percepita dal lavoratore meglio retribuito nell'ambito del frantoio.

⁹⁷ Retribuzione prescelta: nei frantoi dove operano solo persone senza retribuzione effettiva (titolare e familiari coadiuvanti) il premio è commisurato alla retribuzione prescelta dal titolare del frantoio, non inferiore alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge (anno 2018 - euro 48,20).

⁹⁸ Tipo di frantoio: Frantoio con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse (Frantoio di tipo A). Qualunque altro tipo di frantoio (Frantoio di tipo B).

⁹⁹ Durata dei lavori: il titolare del frantoio che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione non superiore a 30 giorni di calendario (breve periodo) è tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comprovare, mediante idonea documentazione, di non aver superato tale durata. Nell'ipotesi contraria, va applicato il premio speciale nella misura fissata per l'intera campagna olearia.

Campagna olearia 2018/2019		Euro
Retribuzione minima giornaliera		48,20
Frantoi	Durata dei lavori	Premi minimi per frantoio
		Euro
a) Frantoi di tipo A	non superiore a 30 giorni	184,10
	intera campagna olearia	579,60
b) Frantoi di tipo B	non superiore a 30 giorni	253,60
	intera campagna olearia	707,80

Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

2.1.4 Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958)¹⁰⁰

E' stabilito¹⁰¹ un premio mensile a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore a uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l'anno 2018, a euro 26,78¹⁰².

Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo¹⁰³ va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari.

Si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale mensile da valere per l'anno 2018:

¹⁰⁰ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (all. 3: "modalità di applicazione del premio"), 23 settembre 1987, n. 61 e 7 maggio 1998, n. 30.

L'art. 4, c. 5-bis, della legge 23 novembre 2000, n. 343 ha esteso alla pesca costiera i benefici (sgravi contributivi) previsti dall'art. 6, c. 1, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Successivamente l'art. 11, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso detti benefici anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

La misura della riduzione contributiva per il settore della pesca, stabilita per l'anno 2017 dall'art. 1, c. 431, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e per l'anno 2018 dall'art. 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è fissata nella misura del 48,70% per la regolazione 2017 e nella misura del 45,07% per la rata 2018 (V. circolare Inail 15 febbraio 2018, n.11)

¹⁰¹ Decreto ministeriale del 15 luglio 1987.

¹⁰² Decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, comma 3.

¹⁰³ T.u. 1124/1965, art. 4, n. 6.

Anno 2018	Euro
Retribuzione minima giornaliera	26,78

Pescatori di cui alla legge 250/1958	Premio minimo mensile a persona
	Euro
	32,00

Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

2.1.5 Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5)¹⁰⁴

A decorrere dal 1° novembre 2012, è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario annuale a premio assicurativo ordinario per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, ed è stata individuata la voce di tariffa 0611 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000 della Gestione terziario quale voce cui classificare tali soggetti¹⁰⁵.

Pertanto da tale data, detta categoria di lavoratori rientra nelle disposizioni previste nella "Prima sezione. Premi ordinari" di questa circolare.

2.1.6 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)¹⁰⁶

È stabilito¹⁰⁷ un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell'articolo 116 del T.u., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.

Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, e il premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.

¹⁰⁴ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti insegnanti, si rinvia anche alle circolari Inail 23 settembre 1987, n. 62, 26 febbraio 1990, n. 12, 23 aprile 2003, n. 28, 26 giugno 2012, n. 31 e alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative 13 dicembre 1993, alla lettera Direzione centrale rischi 26 gennaio 1999.

¹⁰⁵ Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di approvazione della determinazione del Commissario straordinario 23 del 6 dicembre 2011. Circolare Inail 26 giugno 2012, n. 31.

¹⁰⁶ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari Inail 23 settembre 1987, n. 62, 13 novembre 1987, n. 73, 26 febbraio 1990, n. 12, 28 aprile 2003, n. 28, 17 novembre 2004, n. 79, 4 aprile 2006, n. 19, 26 giugno 2012, n. 31, 1 settembre 2014, n. 37, 11 ottobre 2016, n. 36 e 21 novembre 2016, n. 44; alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative 13 dicembre 1993, alle lettere Direzione centrale rischi del 26 gennaio 1999 e del 20 febbraio 2001.

¹⁰⁷ Decreto ministeriale del 15 luglio 1987, art. 1.

L'importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l'anno scolastico **2017/2018** è:

Anno scolastico 2017/2018: anticipo	Premio annuale a persona
	Euro
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	2,59

2.1.7 Candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)¹⁰⁸

È stabilito¹⁰⁹ un premio a persona per ogni prova d'arte nella misura di lire 6.000, ovvero euro 3,10.

L'importo citato - non soggetto a variazioni - è a carico degli istituti, centri di formazione o aziende presso i quali sono svolte le prove d'arte, tecnico-pratiche o di idoneità.

2.1.8 Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi¹¹⁰

Sono stabiliti¹¹¹ premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio e alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.

I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.

I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di *becquerel* utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).

I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti e i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all'opera di personale medico¹¹².

¹⁰⁸ In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari Inail 8 settembre 1987, n. 55 e 22 maggio 1989, n. 33.

¹⁰⁹ Decreto ministeriale 15 luglio 1987.

¹¹⁰ Legge 20 febbraio 1958, n. 93. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055. Legge 4 agosto 1965, n. 1103. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario 28/1982, alle circolari Inail 20 agosto 1983, n. 47, 19 marzo 1984, n. 20 e 13 settembre 1985, n. 55, alla lettera-circolare Inail 43/1986, ai notiziari 41 e 42/1988, alle circolari Inail 13 dicembre 1989, n. 67, 9 gennaio 1990, n. 4, 12 dicembre 1990, n. 65 e 12 giugno 1991, n. 41.

¹¹¹ Decreto ministeriale del 24 settembre 1996.

¹¹² Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055, art. 2.

Nelle tabelle dell'allegato n. 10 sono contenuti gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.

2.1.9 Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale¹¹³

Per la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nelle attività di volontariato a fini di utilità sociale è stabilito, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, un premio speciale unitario pari a euro 258,00 annuali.

Detto regime assicurativo, previsto in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015 dall'art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114¹¹⁴, è stato riproposto con modificazioni per gli anni 2016 e 2017 dalla legge di stabilità 2016 e 2017¹¹⁵. La legge di bilancio 2018¹¹⁶ ha prorogato detto regime assicurativo anche per gli anni 2018 e 2019.

L'onere del premio speciale unitario previsto per l'assicurazione di detti soggetti è posto direttamente a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo¹¹⁷.

Il citato premio speciale unitario è calcolato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività lavorativa di volontariato prestate (per l'anno 2018 pari a euro 0,87 giornaliera).

Considerato che, come previsto dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, il premio speciale in argomento è aggiornato in relazione alle variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, si riportano nella tabella che segue gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale annuale e giornaliero per l'anno 2018:

Anno 2018	Euro
Retribuzione minima giornaliera	48,20

Premio speciale unitario	Euro
annuale	260,00
Giornaliero	0,87

¹¹³ In merito alle istruzioni diramate per detti soggetti si rinvia alle circolari Inail 27 marzo 2015, n. 45, 11 aprile 2016, n. 15, 17 febbraio 2017, n. 8, 12 gennaio 2018, n. 5 e 2 marzo 2018, n. 14; alla nota della Direzione centrale rischi del 3 agosto 2015, prot. n. 5419: "Attività di volontariato svolte dai migranti richiedenti asilo. Art. 12 del d.l. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014", alla nota Direzione centrale prestazioni economiche del 24 aprile 2015: "Copertura assicurativa dei 'Volontari legge n. 114/2014". Implementazioni denuncia/comunicazione di infortunio telematica e procedura GRAIWEB".

¹¹⁴ V. circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45.

¹¹⁵ Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 312-316.

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 86 e 87.

¹¹⁶ Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

¹¹⁷ V. circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45.

2.1.10 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)¹¹⁸

Il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previsto in via sperimentale limitatamente al biennio 2016-2017¹¹⁹, è stato reso "strutturale" a decorrere dall'anno 2018 dalla legge di bilancio 2018¹²⁰.

Con decreto 12 febbraio 2016¹²¹, sulla base della determinazione del Presidente Inail 11 dicembre 2015, n. 460, è stata stabilita la misura del premio speciale unitario annuale dovuto per detti soggetti pari a euro 58,00.

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni. Detto importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato¹²².

Il premio speciale unitario soprariportato, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura per un anno formativo che convenzionalmente inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo. Lo stesso è calcolato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo¹²³.

¹¹⁸ In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alle note della Direzione centrale rischi del 29 ottobre 2015, prot. n. 7307: "Allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, art. 32, comma 8" e della Direzione centrale rapporto assicurativo del 5 febbraio 2016, prot. n. 1834: "Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. D.lgs. 150/2015, art. 32, comma 8. Determina n. 460/2015. Prime istruzioni operative e autoliquidazione 2015/2016", alle circolari Inail 23 febbraio 2016, n. 4 e 12 febbraio 2018, n. 9.

¹¹⁹ L'art. 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

¹²⁰ Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 110, lettera e).

¹²¹ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2016, sulla base della determinazione del Presidente Inail 11 dicembre 2015, n. 460.

¹²² La misura dell'onere aggiuntivo annuo posto a carico del bilancio dello Stato è pari a euro 45,00 a allievo. Detto onere aggiuntivo tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, indipendentemente dal periodo complessivo di esposizione nell'anno formativo.

¹²³ Esulano dall'applicazione del premio speciale in argomento:

- gli alunni e gli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, assicurati tramite il premio speciale unitario di cui al paragrafo 2.1.6 di questa circolare;
- i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento per i quali l'obbligo assicurativo è assolto con le modalità ordinarie di calcolo del premio di cui al paragrafo 1.5.1 lettera A. di questa circolare.

Nella tabella che segue si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale annuale da valere per l'anno formativo 2017/2018:

Anno formativo 2017/2018	Euro
Retribuzione minima giornaliera	53,98
Premio speciale unitario	Euro
Annuale	58,00

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: n. 10

-
- gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell'ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per i quali l'obbligo assicurativo è assolto con le modalità ordinarie di calcolo del premio di cui al paragrafo 1.5.1 lettera A. di questa circolare.